

Legge regionale 31 ottobre 2001, n.51

**Soppressione dei Consorzi idraulici di seconda categoria.**

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalita`)

1. I Consorzi idraulici di seconda categoria sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di soppressione cessa la potesta` impositiva dei predetti Consorzi.

2. A partire dall'esercizio relativo all'anno 2001 restano a carico della Regione le somme dovute dai privati, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni e integrazioni, per le nuove opere e per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche classificate o classificabili in seconda categoria.

ARTICOLO 2

(Nomina commissari liquidatori)

1. Per ogni Consorzio e` nominato un Commissario liquidatore. La nomina ed i poteri del Commissario sono disciplinati dalla vigente normativa regionale in materia.